AHK Deutsch-Italienische Handelskammer
Camera di Commercio Italo-Germanica

DE INTERNATIONAL

NORME &TRIBUTI

NEWSLETTER | 2022

EVENTI

5.10.2022

Working group Privacy – Data Protection Officer e la gestione del personale

Ore: 16:00-18:00 – Webinar

In collaborazione con lo Studio legale Fontana Ros, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

6.10.2022

Working Group Fiscalità – Transfer Pricing, Criticità fiscali in tema di home office, DL Aiuti bis e ulteriori novità in materia di fiscalità d'impresa

Ore: 9:30-11:30

c/o AHK Italien, Via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con Rödl & Partner, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

11.10.2022

Working Group D.Lgs. 231/01 e Compliance – Recenti sviluppi in tema di Whistleblowing e antiriciclaggio

Ore 16.00-18.00

c/o Dual.Concept, società di formazione di AHK Italien, Via F. Filzi 25/a, Milano

In collaborazione con Advant NCTM, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

EVENTI

13.10.2022

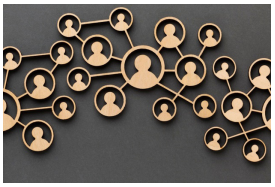

Working group HR – Gestione sostenibile delle Risorse Umane: il ruolo della Direzione HR nel percorso delle aziende verso la sostenibilità

Ore 16.00-18.00

c/o AHK Italien, Via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con lo Studio legale • Rechtsanwaltkanzlei Susanne Hein, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

18.10.2022

Working Group IP – L'alba di una nuova era: un'introduzione al sistema del brevetto europeo

Ore 16.00-18.00

c/o Dual.Concept, società di formazione di AHK Italien, Via F. Filzi 25/a, Milano

In collaborazione con Advant NCTM, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: **https://www.ahk-italien.it/it/eventi**

25.10.2022

DIRETTIVA UE WHISTLEBLOWING: Adeguare processi, strumenti e procedure alla nuova normativa

Ore 16:00-17.30 – Webinar

In collaborazione con EQS Group Italia – filiale dell'azienda tedesca leader nel settore del RegTech – e con lo studio legale DLA Piper, Studio partner del Network "*Norme & Tributi*" di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: **cliccare qui**

NEWSLETTER NORME &TRIBUTI

INDICE

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: Nuovi obblighi di informazione e Smart Working nel settore privato . . Pagina 6

GERMANIA: Obbligo di registrazione del tempo sin dal primo minuto . . . . . Pagina 6

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: Irregolare tenuta della contabilità e due diligence – responsabilità degli amministratori . . . . . Pagina 7

GERMANIA: Obblighi del consiglio di sorveglianza in caso di illeciti del consiglio di gestione. . . . . Pagina 7

AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: Incentivi per la proprietà industriale: Marchi e Disegni. . . . . Pagina 8

IVA E DAZI

ITALIA: Fattura elettronica, cambiano le specifiche tecniche dal 1.10.22 . . . . . Pagina 8

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: CFC ed “entry tax” . . . . . Pagina 9

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: I meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali . . . . . Pagina 9

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: La compliance privacy requisito fondamentale per la partecipazione ai bandi di gara . . . . . Pagina 10

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: La PEC europea diventa realtà con il nuovo standard ETSI. . . . . Pagina 10

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: Test di vitalità ad hoc per un ramo d’azienda trasferito in seguito a scissione . . . . . Pagina 11

GERMANIA: Versamento dei redditi da capitale per il socio di una società straniera . . Pagina 11

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: Il MOG 231 e gli adeguati assetti organizzativi - La gestione integrata dei rischi di impresa . . . . . Pagina 12

REATI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA

ITALIA: Ammissibilità del patteggiamento nel caso di fatturazione per operazioni inesistenti. . . . . Pagina 12

NEWSLETTER NORME &TRIBUTI

INDICE

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: L'affitto d'azienda come passaggio dell'operatività aziendale: aspetti di fiscalità diretta . . . . . Pagina 13

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: Costituisce condotta antisindacale disdettare unilateralmente il contratto integrativo aziendale . . . . . Pagina 13

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: Richiesta di pagamento soltanto parziale dell'indennità - decadenza. . Pagina 14

GERMANIA: Ricezione di dichiarazioni in allegati e-mail . . . . . Pagina 14

APPALTI

ITALIA: Modalità di accesso al Fondo di adeguamento dei prezzi . . . . . Pagina 15

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: Esenzione dal fallimento per le start-up innovative . . . . . Pagina 15

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: Solarbelt. . . . . Pagina 16

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: Recenti modifiche al Codice del Consumo . . . . . Pagina 16

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: Modifiche della Legge antitrust . . . . . Pagina 17

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: Marchio misto ./. marchio figurativo nel diritto dei marchi. . . . . Pagina 17

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: Convertito in legge il D.L. Aiuti . . . . . Pagina 18

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: Sull'autonomia della clausola arbitrale . . . . . Pagina 18

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: Riforma del contenzioso tributario. . . . . Pagina 19

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: NUOVI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E SMART WORKING NEL SETTORE PRIVATO

S. Hein

Il c.d. "Decreto Trasparenza" (D.Lgs. 104/22), modificando il D.Lgs. 152/97, ha introdotto nuovi obblighi informativi. Il provvedimento si applica a decorrere dal 13.08.22 a tutti i contratti di lavoro subordinato, anche già in essere, nonché, tra gli altri, ai collaboratori coordinati e continuativi e alle prestazioni autonome occasionali. La novella impone di specificare ulteriormente le condizioni lavorative e di renderle accessibili all'interessato all'atto dell'assunzione ovvero dopo l'espressa richiesta del lavoratore, nei termini previsti dal decreto (7, 30 ovvero 60 giorni). Come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per la disciplina di dettaglio dei singoli istituti, rimane possibile rinviare al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali, a condizione che gli stessi siano messi a disposizione del lavoratore (circolare n. 4/22).

Per quanto riguarda la disciplina dello Smart Working, si segnala la proroga della possibilità di usufruire di tale istituto pur in assenza di accordo individuale, e quindi in forma c.d. "semplificata", fino al 31.12.22 (D.L. 115/22 in fase di conversione). Gli emendamenti sono stati approvati da Camera e Senato e sono ancora in attesa di pubblicazione.

STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

Avv. e RAin Susanne Hein | susanne.hein@susannehein.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL TEMPO SIN DAL PRIMO MINUTO

A. Seitz

A. Santonocito-Pluta

Il Tribunale federale del lavoro (BAG), con delibera del 13.09.22, ha stabilito che i datori di lavoro sono obbligati ad introdurre un sistema di registrazione dell'orario di lavoro. L'obbligo deriva dal § 3 della Legge sulla sicurezza sul lavoro interpretato in conformità con il diritto europeo. La Corte di Giustizia europea aveva già stabilito nella sentenza del 14.05.19 che la direttiva europea sull'orario di lavoro (2003/88/CE) dovesse essere interpretata in tal senso.

In Germania si discute se i modelli di orario di lavoro flessibile, come il c.d. orario di fiducia, siano ancora ammissibili. Il Governo si è posto il compito di valutare un'eventuale modifica della legge. L'obbligo di registrazione del tempo in base alla legge attuale è stato in parte messo in dubbio (non solo dai datori di lavoro e dai loro avvocati). Secondo la legge sull'orario di lavoro, i datori di lavoro sono obbligati a registrare solo le ore di lavoro che superano le 8 ore. Comunque, è possibile sapere quando le ore vanno oltre il "normale" orario di lavoro solo se questo viene registrato dal primo minuto, quindi da questo punto di vista la recente decisione della BAG non è così sorprendente. Invece la notizia ha suscitato grande scalpore ed è arrivata persino nella Tagesschau (telegiornale nazionale); ora spetta al legislatore concretizzare la normativa e renderla attuabile.

MADER STADLER FISCHER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

RA Alexander Seitz, LL.M. Eur. |
a.seitz@mader-stadler.de
Avv. Dr. Alessandra Santonocito-Pluta |
a.santonocito-pluta@mader-stadler.de

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: IRREGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ E DUE DILIGENCE – RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

M. Leonardi

D. Runggaldier

Il Tribunale di Milano (cfr. sentenza del 30.04.21, n. 3644) ha affermato il principio secondo cui al fine di poter esperire con successo un'azione di responsabilità ex art. 2395 c.c., da parte di un socio contro l'amministratore di una società controllata, il quale abbia fornito informazioni falsate e non corrispondenti alla realtà relativamente alla documentazione contabile della società medesima, come ad esempio i bilanci in occasione dell'acquisto di partecipazioni sociali da parte del socio in questione, è decisiva la valutazione dell'influenza concreta che tale rappresentazione alterata dello stato economico-finanziario abbia avuto sulla scelta di investimento. È onere del soggetto danneggiato dimostrare che la propria decisione di investire nella società sia stata determinata dalla situazione falsata, derivante dalla condotta illecita dell'amministratore ed è in ogni caso da escludere ogni forma di responsabilità dell'amministratore laddove il presunto danneggiato, come nel caso di specie, abbia espressamente subordinato l'investimento all'esito positivo delle attività di due diligence, dalle quali erano peraltro emersi i profili di rischio di tale operazione ed era stata delineata la reale condizione patrimoniale della società target, escludendo così il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dall'amministratore e il danno economico verificatosi.

Molinari Agostinelli
studio legale

Avv. Marco Leonardi | m.leonardi@malaw.it
Avv. Daniela Runggaldier | d.runggaldier@malaw.it

GERMANIA: OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA IN CASO DI ILLECITI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

W. Liebau

Una sentenza della Corte d'Appello di Hamm (sentenza del 6.04.22, 8 U 73/12) mette in evidenza gli obblighi del consiglio di sorveglianza in caso di illeciti del consiglio di gestione. Nelle società per azioni tedesche, il consiglio di sorveglianza esercita una funzione di controllo del consiglio di gestione. In caso di illeciti posti in essere da membri del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza ha l'obbligo di far valere contro di loro i conseguenti diritti al risarcimento del danno. Questa regola non si applica soltanto se sussistono importanti motivi a tutela dell'impresa. Nell'ambito della propria attività di verifica, il consiglio di sorveglianza deve, laddove necessario, farsi assistere da consulenti esterni ed appurare diligentemente la plausibilità dei risultati del loro operato. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha deciso che il consiglio di sorveglianza aveva a torto rinunciato all'azione di risarcimento danni avverso ex membri del consiglio di gestione, non sussistendo i presupposti per decidere in tal modo. Il parere dei consulenti esterni presentava aspetti non sufficientemente chiariti. Inoltre, la decisione del consiglio di sorveglianza non si fondava sull'opportuna valutazione di eventuali importanti motivi a tutela dell'impresa. Sono così stati gli stessi membri del consiglio di sorveglianza ad esser condannati al risarcimento del danno.

Luther.

RA Wolfgang Liebau | wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

AGEVOLAZIONI FISCALI ED INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: INCENTIVI PER LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE: MARCHI E DISEGNI

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha programmato la riapertura dei bandi Marchi+ e Disegni+ al fine di assicurare supporto alle imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Per il sostegno di tali misure le risorse finanziarie disponibili ammontano a 14 milioni di Euro per la misura Disegni+ e 2 milioni di Euro per la misura Marchi+. Gli incentivi sono rivolti alle piccole e medie imprese in possesso del titolo di privativa industriale. In particolare, il bando Disegni+, le cui domande potranno essere presentate dall'11.10.22, prevede un contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili entro l'importo massimo di 60.000 Euro per l'acquisizione di servizi specialistici che saranno destinati alla valorizzazione economica di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o posizionamento sul mercato (ricerca, realizzazione di prototipi, consulenza tecnica). Il bando Marchi+ prevede un contributo tra l'80% ed il 90% delle spese ammissibili entro l'importo complessivo di 6.000/9.000 Euro, rispettivamente per la registrazione di marchi dell'UE e di marchi internazionali per le spese sostenute dal 1.01.19 e fino alla presentazione della domanda per le tasse di deposito e per l'acquisizione di servizi specialistici nonché per la loro tutela. Lo sportello per la presentazione delle domande sarà aperto dal 25.10.22.

M. I. Santaniello Dornbusch

R. Villa

Deloitte.

Dott.ssa Maria Iulia Santaniello Dornbusch, Tax Partner - International Tax | msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it
Dott. Ranieri Villa, Tax Partner - Global Investments and Innovation Incentives | rvilla@sts.deloitte.it
Studio partner del Network "Norme & Tributi" della Camera di Commercio Italo-Germanica

IVA E DAZI

ITALIA: FATTURA ELETTRONICA, CAMBIANO LE SPECIFICHE TECNICHE DAL 1.10.22

Dal 2.08.22 sono disponibili le nuove specifiche tecniche relative alla fattura elettronica. La versione 1.7.1 dal 1. ottobre cambierà controlli e regole di compilazione del tracciato delle e-fatture. Si aggiornano quindi i controlli effettuati dal SdI ai documenti trasmessi e cambia il tracciato dei file XML, con modifiche rilevanti nell'ambito della fatturazione elettronica.

Tra le novità si segnala l'introduzione del tipo documento TD28, codifica che individuerà le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell'IVA.

Dal 1. ottobre, quindi, in presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell'IVA si utilizzerà il nuovo codice TD28 e non il TD17 o TD19, che, come si legge nelle specifiche tecniche, dovrà invece essere utilizzato per l'assolvimento dell'imposta ai sensi dell'art. 17 co. 2 D.P.R. 26.10.72, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell'imposta.

S. Amoroso

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO

Dott. Stefano Amoroso | stefano.amoroso@studioamoroso.it

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: CFC ED "ENTRY TAX"

P. Pagani

L'Agenzia delle Entrate ha di recente fornito alcuni chiarimenti sul rapporto tra il regime CFC ex art. 167 del TUIR e la disciplina relativa alla cosiddetta "entry-tax" ex art. 166bis del TUIR, in particolare con riferimento al caso di società estere interessate da operazioni di fusione "in entrata". Infatti, secondo l'amministrazione finanziaria, qualora la società estera si sia qualificata come CFC negli esercizi precedenti l'operazione, le attività e passività della società CFC in ingresso devono essere assunte (i) in generale, in base ai valori utilizzati ai fini della disciplina CFC alla fine dell'ultimo esercizio di tassazione per trasparenza, oppure (ii) in base ai valori stabiliti ai fini della "entry-tax", a condizione che ricorra l'esimente di cui all'art. 167 co. 5 del TUIR (ossia che la società estera svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali) ovvero che non siano state integrate le condizioni richieste ai fini della normativa CFC nell'ultimo esercizio rilevante ai medesimi fini. Inoltre, in caso di operazioni di fusione effettuate nel secondo semestre dell'anno, ossia quando sia decorsa la maggior parte del periodo di imposta, le condizioni indicate sopra nell'ipotesi (ii) devono essere verificate nel periodo stesso di effettuazione dell'operazione di fusione da cui consegue l'ingresso in Italia.

HAGER & PARTNERS Dott. Paolo Pagani | paolo.pagani@hager-partners.it

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: I MECCANISMI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

G. Doneddu

Nel giugno 2020 è stato approvato il D.Lgs. 49/20, avente ad oggetto le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra le Autorità competenti italiana e degli altri Stati membri UE, che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte e della Convenzione n. 90/436/CEE, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

I soggetti interessati possono presentare un'istanza di apertura di procedura amichevole, relativa ad una questione controversa avente ad oggetto la doppia imposizione derivante da una rettifica dei prezzi di trasferimento, all'Agenzia delle Entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati.

L'Agenzia delle Entrate deve decidere entro sei mesi se accettare o rigettare l'istanza, mentre si dovrà adoperare con l'Autorità dell'altro Stato membro per risolvere la questione controversa entro due ulteriori anni, prorogabili di un anno. In determinati casi, inoltre, il contribuente può chiedere alle autorità competenti di istituire una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura.

Pirola Pennuto Zei & Associati
studio di consulenza tributaria e legale
Dott. Guido Doneddu, Partner | guido.doneddu@studiopirola.com

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: LA COMPLIANCE PRIVACY REQUISITO FONDAMENTALE PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI DI GARA

C. Benvenuto

Nei bandi di gara la compliance privacy deve essere considerata come condizione già nella fase dell'esame di idoneità e di selezione delle offerte. Il principio è stato affermato il 13.07.22 dalla Camera per gli appalti pubblici del Land tedesco Baden-Württemberg: su richiesta di una impresa concorrente, una aggiudicataria è stata esclusa dalla procedura perché prevedeva il subappalto dei servizi di server e hosting ad una società statunitense in assenza di una preliminare valutazione sul livello di protezione dei dati del Paese importatore e di idonee garanzie per il trasferimento. La decisione è stata annullata in data 07.09.22 dal Tribunale regionale superiore di Karlsruhe ma solo poiché l'offerente escluso è stato in grado di dimostrare che non avrebbe trasferito alcun dato personale negli Stati Uniti. In entrambi i procedimenti è stato sottolineato che il rispetto delle disposizioni legali per la protezione dei dati personali deve essere costantemente garantito e preso in considerazione nelle procedure di bandi pubblici. Questo stesso principio è stato sostenuto anche nella giurisprudenza italiana, tra cui la sentenza n. 8/22 del TAR Veneto, che ha annullato un provvedimento di aggiudicazione a una società per mancato rispetto del principio di minimizzazione dei dati.

Rödl & Partner

Avv. Chiara Benvenuto | chiara.benvenuto@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

TMT – TELECOMMUNICATION, MEDIA AND TECHNOLOGY

ITALIA: LA PEC EUROPEA DIVENTA REALTÀ CON IL NUOVO STANDARD ETSI

C. Impalà

In data 27.06.22, AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, e i Gestori di Posta Elettronica Certificata italiani riuniti in AssoCertificatori hanno annunciato che si è concluso con successo il processo di definizione e pubblicazione del nuovo standard ETSI EN 319 532-4 che renderà possibile ed effettiva l'interoperabilità a livello europeo dei sistemi di eDelivery qualificato in conformità con il Regolamento (UE) N. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS), basato sull'utilizzo del protocollo di trasporto REM (Registered Electronic Mail). Il nuovo standard ETSI - che prende il nome dall'European Telecommunications Standards Institute - definisce quali sono gli elementi chiave di un'interfaccia tecnologica condivisa (CSI - Common Service Interface) in grado di consentire un dialogo sicuro tra i diversi gestori di servizi di recapito qualificato e, conseguentemente, lo scambio di messaggi e documenti via PEC in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Con la standardizzazione vengono, pertanto, certificate le identità dei possessori di PEC, ovunque essi risiedano all'interno dell'UE, e vengono garantiti l'integrità e l'inalterabilità del contenuto, la data e l'orario di invio e di ricezione dei messaggi (a differenza della mail tradizionale). In questo modo, l'italiana PEC si evolverà in un sistema di recapito elettronico certificato qualificato utilizzabile anche a livello europeo per lo scambio sicuro di comunicazioni elettroniche dotate di valore probatorio, che consente di utilizzare le ricevute dei messaggi come prova legale dell'invio, della ricezione e del contenuto di un messaggio, anche in caso di contenzioso.

MORRI ROSSETTI

Avv. Carlo Impalà | Carlo.Impala@MorriRossetti.it

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: TEST DI VITALITÀ AD HOC PER UN RAMO D'AZIENDA TRASFERITO IN SEGUITO A SCISSIONE

Con la Circ. 31/22 l'Agenzia delle Entrate ha indicato un nuovo orientamento da adottare in caso di riporto delle perdite fiscali e di altri tax asset nelle operazioni di scissione societarie in favore di beneficiarie non NewCo. In generale, le perdite fiscali, gli interessi passivi e le eccedenze ACE sono attribuite alla beneficiaria in proporzione al patrimonio netto contabile assegnato e possono essere portate in diminuzione del reddito, a condizione che scissa e beneficiaria superino il vitality ed equity tests ex art. 173 del TUIR. Tuttavia, detti test antielusivi non devono essere applicati ai valori contabili overall della scissa, come indicato nella precedente circolare 9/E/2010, in quanto non sussisterebbe una diretta correlazione con il compendio scisso. Pertanto, nel caso di trasferimento di una singola business unit, i test devono essere condotti avendo riguardo ai dati contabili del compendio scisso; mentre nel caso di trasferimento di singoli asset non facenti un ramo d'azienda, è necessario "individuare criteri alternativi", quali ad esempio la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti.

H. Hilpold

G. Frigerio

bureau Plattner

Dott. Hannes Hilpold | hannes.hilpold@bureauplattner.com
Dott. Giorgio Frigerio | giorgio.frigerio@bureauplattner.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

GERMANIA: VERSAMENTO DEI REDDITI DA CAPITALE PER IL SOCIO DI UNA SOCIETÀ STRANIERA

Il seguente caso è stato discusso presso il Tribunale tributario del Baden-Württemberg: il socio, residente in Germania, di una società a responsabilità limitata croata ha deliberato la distribuzione di utili per gli anni 2006 al 2009, senza che questi gli siano stati poi corrisposti. L'Ufficio imposte ha considerato gli utili versati nei rispettivi anni oggetto di contestazione. Anche il Tribunale ha ritenuto che il socio avesse acquisito il potere di disposizione sugli utili, in quanto le pretese al versamento erano già esigibili. La Corte tributaria federale ha però annullato la sentenza, perché il caso non poteva ancora essere deciso, e lo ha rinviato al Tribunale. Sebbene le pretese al versamento degli utili fossero esigibili e la società si trovasse in stato di solvibilità, il Tribunale, infatti, avrebbe dovuto accertarsi che, in base al diritto straniero, non sussistessero limitazioni al potere di disposizione del socio tali da poter bloccare il versamento degli utili. A seconda dei requisiti della legge straniera il potere di disposizione potrebbe non esserci, nonostante le pretese al versamento siano esigibili; nel caso concreto il socio ha sostenuto di dovere ancora provare la deduzione dell'imposta croata sui redditi da capitale. Quale istanza nel merito, il Tribunale tributario deve quindi prendere in esame anche il diritto straniero.

R. Mader

A. Pensovecchio

MADER STADLER FISCHER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht | R.Mader@mader-stadler.de
RAin Anna Pensovecchio | a.pensovecchio@mader-stadler.de

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: IL MOG 231 E GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI – LA GESTIONE INTEGRATA DEI RISCHI DI IMPRESA

La c.d. Riforma Rordorf (D.Lgs. 14/19) ha introdotto il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI), entrato in vigore il 15.07.22. Il testo ha novellato l'art. 2086 co. 2 c.c., che ora impone all'imprenditore l'adozione di un "assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa". Il CCI si inserisce in quel filone normativo che conferma la centralità del Modello ex D.Lgs. 231/01 nel sistema di governance aziendale.
Il rapporto tra i due istituti può definirsi sinergico. Da un lato, gli adeguati assetti trovano nel Modello 231 un riferimento ed una solida base di partenza per la propria strutturazione: le sue prescrizioni e disposizioni indirizzano i contenuti degli assetti e forniscono risposte organizzative puntuali per assolvere alle disposizioni di cui all'art. 2086 co. 2 c.c. Dall'altro, il MOG trova negli adeguati assetti un rafforzamento: l'adempimento al dettato di cui all'art. 2086 co. 2 c.c. aiuta le imprese a prevenire diversi reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 (ad. es. i reati societari come l'ostacolo alle funzioni pubbliche di vigilanza, l'impedito controllo).
La direzione tracciata – sollecitata altresì dalle recenti Linee Guida Confindustria – conduce dunque ad una gestione integrata dei rischi d'impresa idonea a garantire una governance efficiente e snella, con procedure comuni che non generino sovrapposizione di ruoli o duplicazioni di verifiche, né mancanza di presidi.

S. Bruno

B. Ricci

STUDIO LEGALE BRB

Avv. Stefano Bruno | s.bruno@brbstudiolegale.it
Avv. Biancamaria Ricci | b.ricci@brbstudiolegale.it

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

ITALIA: AMMISSIBILITÀ DEL PATTEGGIAMENTO NEL CASO DI FATTURAZIONE PER OPERAZIONI INESISTENTI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25656 del 5.07.22, ha stabilito che, in base al disposto dell'art. 21 D.P.R. n. 633/72, il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/00 genera un debito tributario per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni nella fattura e che, pertanto, chiunque indichi l'IVA in una fattura è debitore di tale imposta, indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un'effettiva operazione soggetta ad IVA. La Suprema Corte ha, di conseguenza, statuito che la condizione di ammissibilità del patteggiamento prevista dall'art. 13bis co. 2 D.Lgs. 74/00 – consistente nell'estinzione dell'intero debito tributario, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, prima dell'apertura del dibattimento – si applica anche al reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. succitato.

K. Pfeifer

Rechtsanwaltssozietät
BRANDSTÄTTER
Studio legale associato

Avv. Karl Pfeifer | karl.pfeifer@brandstaetter.it

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: L'AFFITTO D'AZIENDA COME PASSAGGIO DELL'OPERATIVITÀ AZIENDALE: ASPETTI DI FISCALITÀ DIRETTA

Non è insolito avvalersi del c.d. affitto d'azienda per i passaggi dell'operatività aziendale, senza il passaggio definitivo della proprietà della stessa, da un imprenditore ai propri successori.

Ai sensi dell'art. 2562 del c.c. è possibile la stipula di un contratto d'affitto d'azienda senza vincoli di durata, di valore del canone e di buona-uscita, in cui una società di Alfa, gestita dai genitori, dia in affitto l'attività aziendale di famiglia a una nuova società di capitali Beta di proprietà dei figli, dietro corresponsione di un corrispettivo sotto forma di un canone d'affitto, fatturati con IVA. Dal punto di vista della fiscalità diretta, i canoni sono riconducibili in capo ad Alfa come redditi d'impresa, come anche rilevando in capo a Beta come costi deducibili dal reddito d'impresa.

A seconda della deroga o meno all'art. 2561 c.c., inoltre, è possibile definire se tali canoni siano comprensivi o meno della remunerazione del deperimento dei beni compresi nell'azienda. Per legge l'onere degli investimenti, della manutenzione ordinaria e straordinaria rimangono in capo a Beta, che li deduce dal reddito d'impresa secondo le ordinarie regole dell'art. 102 del TUIR. Viceversa, in caso di deroga, gli ammortamenti dei beni dell'azienda permangono in capo al concedente, cioè Alfa.

S. Andreasi

C. Brandt

PODINI & PARTNERS
Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung

Dr.ssa Stefania Andreasi | stefania.andreasi@data.bz.it
Dr. Christof Brandt | christof.brandt@data.bz.it

DIRITTO SINDACALE

ITALIA: COSTITUISCE CONDOTTA ANTISINDACALE DISDETTARE UNILATERALMENTE IL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 25.04.22, ha dichiarato antisindacale la condotta di una emittente costituita dalla disdetta unilaterale, ante tempus e con effetto immediato, della parte economica dell'Accordo Integrativo aziendale, decorrente (nel caso di specie) dal 1.06.19 al 31.03.23 che avrebbe dovuto rinnovarsi di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, con preavviso di 6 mesi. Tale Accordo disciplinava anche una serie di emolumenti, tra cui il Terzo Elemento e il Superminimo e la mensa, ed era stato integrato nel febbraio 2020 con la previsione per cui detti emolumenti sarebbero stati erogati negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a determinate scadenze al personale che avesse pianificato, in ciascuno di essi, la fruizione di tutte le ferie correnti e di parte delle ferie pregresse. Secondo il Tribunale, la pretesa dell'emittente di non applicare più la parte economica dell'Accordo e di non corrispondere più gli emolumenti in questione, fondata sulla generica carenza di pianificazione delle ferie correnti e pregresse, da parte di alcuni dipendenti, è "radicalmente illegittima". A parere del Tribunale, non vi è alcuna norma pattizia o condotta dei lavoratori, che possa legittimare o giustificare tale disdetta. Il Recesso operato dall'emittente "vulnera l'immagine e la credibilità del sindacato negoziatore degli accordi, poi disattesi".

V. De Luca

E. Cannone

DE LUCA & PARTNERS
LABOUR & EMPLOYMENT LAWYERS. IN MILAN SINCE 1976.

Avv. Vittorio De Luca | vittorio.deluca@delucapartners.it
Avv. Elena Cannone | elena.cannone@delucapartners.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: RICHIESTA DI PAGAMENTO SOLTANTO PARZIALE DELL'INDENNITÀ – DECADENZA

D. Bracchi

In tema di sub-agenzia, in data 18.07.22 la Cassazione civile Sez. II, ha deciso quanto segue con sentenza n. 22535: la richiesta, anche parziale, dell'indennità di cessazione del rapporto entro il termine annuale di cui all'art. 1751 co. 5 c.c. (i.e. "Indennità in caso di cessazione del rapporto. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti."), in qualunque modo effettuata, purché con specificazione del titolo, impedisce qualsiasi decadenza, consentendo all'agente di chiederne un'integrazione senza essere assoggettato al termine medesimo. È sufficiente un qualsiasi atto, anche stragiudiziale, con il quale si chieda il pagamento dell'indennità. Infatti, è principio pacifico in materia quello secondo cui, qualora l'esercizio di un diritto di credito sia sottoposto a termine di decadenza, la richiesta di un pagamento soltanto parziale, rientrante nelle facoltà del debitore ex art. 1181 c.c., vale ad impedire la decadenza e a far sì che il creditore possa chiedere il pagamento residuo senza essere assoggettato ad alcun termine decadenziale.

AGNOLI E GIUGGIOLI
STUDIO LEGALE

Avv. Daniele Bracchi | daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it

GERMANIA: RICEZIONE DI DICHIARAZIONI IN ALLEGATI E-MAIL

R. Budde

Con la propria decisione del 9.03.22 (R.G.: 4 W 119/20) la Corte d'Appello di Hamm ha stabilito che un documento inviato solo come allegato a un'e-mail è da considerare consegnato solo quando il destinatario apre effettivamente tale file. Il caso de quo riguardava una diffida che un'impresa aveva fatto inviare a un concorrente tramite il proprio avvocato. La Corte ha argomentato che, considerato che si sconsiglia di aprire gli allegati e-mail da mittenti sconosciuti a causa del rischio di virus, il destinatario non può essere obbligato ad aprire un allegato. Le comunicazioni si considerano ricevute quando rientrano nella sfera di controllo del destinatario in modo tale che quest'ultimo possa venirne a conoscenza in circostanze normali. Nel caso di una lettera cartacea, ciò avviene generalmente con il deposito nella cassetta delle lettere del destinatario. Nel caso di e-mails, in precedenza si riteneva sufficiente la ricezione nella casella di posta elettronica: se il file allegato è consultabile insieme all'e-mail nella casella e-mail del destinatario, allora è nella sua sfera di controllo. La Corte d'Appello di Hamm si discosta invece da questo principio, affermando che il destinatario non è obbligato ad aprire l'allegato di un'e-mail. Oltre a ciò, per il mittente sussiste il rischio che l'e-mail non arrivi neanche nella casella, ma finisca nello "spam".

CMS law·tax·future

Dr. Robert Budde | robert.budde@cms-hs.com

APPALTI

ITALIA: MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO DI ADEGUAMENTO DEI PREZZI

A. Romano

L'art. 26 del D.L. 17.05.22, n. 50, ha introdotto per "i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici" un obbligo di revisione dei prezzi dei materiali nell'ambito dei soli appalti pubblici di lavori. La norma dispone che le stazioni appaltanti facciano fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi, in via preliminare, attraverso somme proprie e, in caso di insufficienza delle risorse, attraverso il "Fondo per l'adeguamento dei prezzi".

Al fine di specificare i tempi e le modalità di accesso al predetto Fondo, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha emanato il D.M. 17.06.22, pubblicato nella G.U. n. 179 del 2.08.22. L'istanza deve essere presentata in via telematica tramite l'apposito sito web, entro il 31.01.23 per le lavorazioni eseguite dall'1.08. al 31.12.22. Alla richiesta dovranno essere allegati: (i) i dati del contratto di appalto, (ii) copia dello stato di avanzamento dei lavori, (iii) l'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di riferimento, (iv) l'ammontare delle risorse disponibili e già utilizzate per pagare il s.a.l. e (v) l'entità del contributo richiesto. Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini il Ministero adotterà il decreto di riconoscimento delle somme.

SATTA ROMANO&ASSOCIATI
www.sattaromano.it

Avv. Anna Romano |
segreteria@sattaromano.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: ESENZIONE DAL FALLIMENTO PER LE START-UP INNOVATIVE

S. Grigolli

G. Mancini

Le imprese qualificate come start-up innovative, categoria introdotta nell'ordinamento italiano con gli artt. 25 ss. del D.L. 18.10.22, n. 179, godono di diversi vantaggi che perdurano fintanto che perdura la stessa qualifica di start-up innovativa. Per poter beneficiare della disciplina delle start-up innovative, l'impresa deve – tra le altre cose – essere iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Uno dei benefici in questione è l'esenzione dal fallimento ai sensi dell'art. 31 co. 1 del D.L. 179/2012 e a tale specifico riguardo la Corte di cassazione ha recentemente chiarito (Cass. civ., 2.08.22, n. 23980) che il termine quinquennale di non assoggettabilità della start-up innovativa al fallimento «decorre dalla data di costituzione della società e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative presso il Registro delle imprese». La scadenza di tale termine quinquennale fa peraltro venir meno in ogni caso la qualifica stessa di start-up innovativa e quindi di tutti i benefici che ne derivano.

GRIGOLLI & PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli |
stephan.grigolli@grigollipartner.it
Avv. Giuseppe Mancini |
giuseppe.mancini@grigollipartner.it

DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: SOLARBELT

A. M. Desiderà

Il Decreto Energia ha introdotto una nuova categoria di aree ex lege idonee alla installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra. Si tratta di aree individuate in base ad un criterio di prossimità spaziale, con l'unica condizione di assenza di vincoli culturali (ex Parte II D.Lgs. 42/04). Rientrano così nella "solarbelt": 1) aree agricole entro un perimetro di massimo 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, inclusi SIN, cave e miniere; 2) aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché aree agricole racchiuse in un perimetro di massimo 500 metri dagli stessi; 3) aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri. Nelle aree della "cintura solare" sarà possibile realizzare impianti fotovoltaici fino ad 1MW mediante DILA e fino a 10 MW mediante PAS, in deroga alle regole generali. Inoltre, lo screening di VIA sarà necessario solo per progetti di potenza superiore ai 20 MW, purché sia verificata la compatibilità urbanistica dell'impianto e a condizione che non si rientri tra le aree "non idonee" a sensi dell'All. 3, lett. f, DM 10.09.10.

Infine, in queste aree: il parere obbligatorio dell'autorità paesaggistica non sarà più vincolante e i termini procedimentali sono ridotti di 1/3.

Rödl & Partner

Avv. Anna Maria Desiderà |
anna-maria.desidera@roedl.com
Studio partner del Network "Norme & Tributi"
della Camera di Commercio Italo-Germanica

RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: RECENTI MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO

M. Margiocco

E. Knickenberg -Giardina

In applicazione del pacchetto di direttive europee emanate nel 2019 noto come "New Deal for Consumers", il Codice del Consumo – D.Lgs. 206/05 - è stato recentemente oggetto di modifiche in tema di contratti di vendita di beni mobili materiali e di contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali conclusi online e offline. L'obiettivo della riforma è quello di rispondere all'evoluzione del mercato e al rapido sviluppo di commercio elettronico e digitalizzazione, aumentando il livello di protezione dei consumatori e stabilendo regole comuni in grado di favorire gli scambi nel mercato interno.

Cambia intanto la definizione stessa di bene, che si estende ai beni con contenuti digitali, ovvero quei beni mobili che incorporano o sono interconnessi con un contenuto o servizio digitale. In tema di garanzia di conformità del bene, viene meno l'onere per il consumatore di denunciare al professionista i vizi, a pena di decadenza, entro 2 mesi dalla scoperta, mentre resta fermo il termine di prescrizione di 26 mesi dalla consegna del bene entro il quale il consumatore deve farli valere. Si amplia inoltre la nozione di corrispettivo, nella quale rientrano ora anche i dati personali del consumatore: la controprestazione del consumatore non consiste cioè più solo nel pagamento di un prezzo ma anche nella cessione dei propri dati personali.

COCUZZA & ASSOCIATI
Studio Legale

Avv. Marta Margiocco |
mmargiocco@cocuzzaeassociati.it
Avv. RAin Eva Knickenberg-Giardina |
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: MODIFICHE DELLA LEGGE ANTITRUST

G. Bricchi

C. Steinringer

Il 27.08.22 è entrata in vigore la Legge concorrenza 2021, che ha anche apportato delle modifiche alla Legge antitrust (l. 287/90), tra cui alle norme sulle concentrazioni per rendere tali disposizioni quanto più possibile coerenti con la relativa normativa comunitaria in vigore (Regolamento UE 139/04). In particolare:

- Entro sei mesi dal perfezionamento dell'operazione, l'AGCM potrà richiedere, in caso di concreti rischi concorrenziali per il mercato nazionale, la notifica entro 30 giorni di concentrazioni sotto-soglia nazionale oppure con un fatturato totale mondiale di più di 5 miliardi di Euro.
- È stato introdotto un nuovo calcolo dei fatturati rilevanti per la comunicazione di una concentrazione da parte degli istituti finanziari e delle società di assicurazioni.
- Vi è eliminazione della distinzione tra imprese comuni concentrative e cooperative di cui all'art. 5 co. 3 – tutte le imprese comuni full-functioning verranno ora valutate ai sensi delle disposizioni concentrative.
- Cambia anche il test della valutazione sostanziale della concentrazione da parte dell'AGCM - sarà ora possibile evidenziare gli effetti pro-competitivi ed i vantaggi significativi della concentrazione per i consumatori per bilanciare eventuali effetti restrittivi della concorrenza.

Pirola Pennuto Zei & Associati
studio di consulenza tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi |
gabriele.bricchi@studiopirola.com
Dr. jur. Cora Steinringer Rechtsanwältin e Avvocato |
cora.steinringer@studiopirola.com

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

GERMANIA: MARCHIO MISTO ./. MARCHIO FIGURATIVO NEL DIRITTO DEI MARCHI

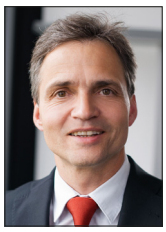

K. Bott

I marchi

sono simili? Ovviamente. Vi è rischio di confusione, quando il secondo marchio viene utilizzato per servizi, per i quali il primo marchio è protetto, fra l'altro per scopi pubblicitari e servizi simili? No, così ha deciso la Corte federale dei brevetti, perché non si assomigliano abbastanza. Il nome "MARK" apporta una differenza decisiva. "MARK" non significa, nemmeno in prima battuta, "marchio" – così asseriva invece l'opponente, allo scopo di minimizzare la differenza - ma si tratterebbe ad esempio anche di un nome proprio, derivato da Marco, una "marca" con un margravio, oppure una valuta, come ad esempio il marco tedesco. "MARK" sarebbe dunque il marchio vero e proprio, mentre l'elemento grafico – molto rassomigliante – farebbe solo da sfondo. Nessun rischio di confusione, dunque (Sentenza BPatG 25 W (pat) 525/21 del 19.04.22).

GvW Graf von Westphalen

RA Dr. Kristofer Bott | k.bott@gvw.com

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. AIUTI

Il 15.07.22 è stata pubblicata sulla G.U. n. 164 la Legge n. 91/22 (la "Legge di Conversione") che converte con modificazioni il D.L. n. 50/22, (c.d. "D.L. Aiuti") che aveva introdotto misure urgenti per contrastare gli effetti della crisi in Ucraina, contenere il costo di carburanti ed energia e potenziare le garanzie per il credito alle imprese. Tra le novità, la Legge di Conversione ha esteso la garanzia SACE dell'art. 15, che copre (con percentuali diverse a seconda delle dimensioni del finanziato) i finanziamenti concessi in favore di imprese che dimostrino dirette ripercussioni economiche negative della crisi in Ucraina sulla propria attività, anche (con copertura al 90%) alle imprese energivore che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Inoltre, il nuovo art. 15ter ha esteso la garanzia SACE anche ai finanziamenti alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. Procedura e condizioni sono precisate nelle condizioni generali della garanzia "Supportitalia", disponibili sul sito di SACE. Tali previsioni, unitamente alle misure del D.L. Aiuti confermate in sede di conversione, consentiranno un più agevole accesso al credito e un maggiore sostegno alle imprese operanti in settori di interesse strategico nazionale.

F. Dotti

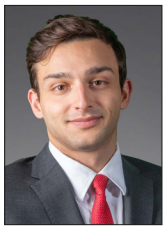

A. Cerini

K&L GATES

Fabrizio Dotti | fabrizio.dotti@klgates.com
Andrea Cerini | andrea.cerini@klgates.com

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: SULL'AUTONOMIA DELLA CLAUSOLA ARBITRALE

É uno dei principi cardini nell'arbitrato internazionale quello della autonomia della clausola arbitrale rispetto al contratto che la contiene. In virtù di tale principio è ritenuto non solo che la clausola sopravviva alla eventuale inefficacia del contratto, in quanto pattuizione di tipo procedurale, ma anche che in difetto di scelta delle parti, la legge regolante la clausola arbitrale debba essere individuata indipendentemente dalla legge che disciplina il contratto. Tale principio sembra ora essere superato dalla recente ordinanza (n. 15713 del 17.05.22) della Corte di Cassazione, con la quale è stato stabilito che, ai fini dell'accertamento della validità della clausola arbitrale per arbitrato estero, il giudice, in mancanza di una esplicita scelta della legge applicabile alla clausola arbitrale, deve fare riferimento alla scelta delle parti per regolare il contratto. Alla luce di tale nuovo orientamento, non si può che suggerire alle parti di definire oltre alla legge regolatrice del contratto anche la legge regolante la clausola arbitrale; tale legge potrà essere differente da quella regolatrice del contratto. Andrà in ogni caso preventivamente accertato che i requisiti di validità della clausola posti dalla legge scelta siano rispettati.

R. Rudek

A. Gebhard

LAWFED
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
B|R|S|A

RA Avv. Robert Rudek | robert.rudek.brsa@lawfed.com
Avv. Alexander Gebhard |
alexander.gebhard.brsa@lawfed.com

LAWAL LEGAL & TAX ADVISORY

M. Petrucci

Lo studio LawaL Legal & Tax Advisory è composto da Avvocati e Dottori Commercialisti, include gli ex professionisti di PG&Partners, dispone di proprie sedi in Milano, Roma, Torino e Parigi ed è membro del network MGI Worldwide. Lo Studio svolge gran parte della propria attività professionale in favore di imprese straniere in Italia. La maggior parte di queste sono tedesche. Nell'ambito di questa nicchia, i professionisti di LawaL hanno sviluppato un'esperienza molto approfondita nel contenzioso tributario, in particolare nel contenzioso avente ad oggetto la determinazione dei prezzi di trasferimento e la sussistenza di stabili organizzazioni. Si tratta di un'area di attività che per essere svolta con successo richiede una perfetta integrazione fra la professionalità degli Avvocati e quella dei Dottori Commercialisti e che, per questo motivo, in LawaL viene coordinata da Marco Petrucci che è sia Avvocato sia Dottore Commercialista. L'esperienza maturata in sede contenziosa si rivela molto utile nel prestare consulenza sia in favore delle imprese (ad esempio, nell'implementazione del sistema di prezzi di trasferimento infragruppo e della relativa contrattualistica e documentazione probatoria, o nell'affrontare le problematiche di fiscalità internazionale legate ad operazioni straordinarie ma anche all'operatività ordinaria infragruppo) sia in favore degli amministratori (ad esempio nella prevenzione dei rischi penali derivanti dalle verifiche tributarie, dalla normativa in materia di direzione e coordinamento e da quella in materia di prevenzione della perdita di continuità aziendale introdotta dal nuovo Codice della Crisi di Impresa). Lo Studio è molto attivo in operazioni di M&A e di ristrutturazione societaria e fornisce assistenza sui problemi di compliance fiscale e societaria.

Lawal
Legal & Tax advisory

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
mpetrucci@lawal.it

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

M. Petrucci

Il 16.09.22 è entrata in vigore la legge n. 130/22 di riforma della giustizia tributaria. Tra le principali novità vi sono una nuova sanatoria agevolata dei processi pendenti in Cassazione, una riforma delle Corti Tributarie, l'introduzione del giudice unico per le liti fiscali entro i 3.000 Euro, una riforma dell'onere della prova a carico del fisco e la possibilità, solo in specifiche circostanze, di allegare agli atti anche testimonianze scritte.

Vista la durata dei ricorsi in Cassazione, nell'immediato può essere molto vantaggioso avvalersi della possibilità di sanatoria dei processi pendenti per liberare riserve iscritte in bilancio.

Lawal
Legal & Tax advisory

Avv. e Dott. Commercialista Marco Petrucci |
mpetrucci@lawal.it

NOTE LEGALI

AHK Deutsch-Italienische Handelskammer
Camera di Commercio Italo-Germanica

DE INTERNATIONAL

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano
P.IVA/C.F. 05931290968
Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660
E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).